

Quindici anni di Processo Civile Telematico: un “piano sequenza”

di [Pietro Calorio](#) e [Daniele Lussana](#) – 10/12/2015

Il primo provvedimento del legislatore italiano in tema di processo telematico è stato il Decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 (“Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”), che, pur avendo una natura quasi solo programmatica, segnava la direzione della progressiva informatizzazione dell’amministrazione della giustizia.

Direzione che, volenti o nolenti, dobbiamo considerare definitiva: i colleghi che abbiano partecipato ai vari convegni ed alle altre occasioni ufficiali e ascoltato i rappresentanti del Ministero, possono confermare come il messaggio veicolato sia stato, sin dal principio, che “non si torna indietro”.

Del resto, che “il PCT rappresenta[ss]e] una scelta di fondo dell’amministrazione della giustizia dalla quale non è pensabile tornare indietro” è affermazione già contenuta in un documento ufficiale del 2004, ad opera del “Comitato di Progetto” sul Processo Civile Telematico.

A distanza di circa quindici anni dal primo timido riferimento al “processo telematico”, e all’indomani delle prime notizie sul processo amministrativo telematico, l’unico ufficio giudiziario di rilievo a rimanere ancora quasi totalmente estraneo al PCT è il Giudice di Pace.

In ogni caso, e con licenza parlando, vogliamo tentare di descrivere attraverso quella che in linguaggio cinematografico è una “modulazione di una sequenza (un segmento narrativo autonomo) attraverso una sola inquadratura, generalmente piuttosto lunga” (un “piano sequenza” appunto), un’esperienza che viene spesso analizzata esclusivamente nei suoi aspetti numerici o sotto profili personalistici ed emotivi.

Tali due aspetti sono infatti eccessivamente fuorvianti, specie se utilizzati per fini meno che nobili, e di certo non possono avere peso in quella che tenta di essere un’analisi, se non scientifica, quantomeno obiettiva.

Il dato inerente il numero di depositi, che dovrebbe avere rilevanza puramente statistica, è stato, ad avviso di chi scrive, troppo spesso utilizzato per fini autocelebrativi, piuttosto che per indicare un *trend*.

Per ciò che attiene, invece, all’aspetto emotivo, l’insofferenza tipica delle libere professioni nei confronti di qualunque imposizione o - persino - novità è nota e comprensibile, quantomeno in un periodo in cui l’avvocato si sente spesso, non necessariamente a torto, parta lesa. Parimenti comprensibile è la strumentalizzazione di tale predisposizione da parte di determinate associazioni di categoria che, pur di raccogliere consensi, hanno in varie forme e termini bollato il PCT come l’“ennesima vessazione” a cui gli avvocati sono stati sottoposti.

Comprensibile, come detto, ma non condivisibile, in quanto il giudizio emotivo sull’intrusione della tecnica nella professione è troppo spesso connotato dall’ignoranza di ciò che si pretende di criticare.

“Se ne parli male purché se ne parli” potrebbero dire gli estimatori dell’informatica (e non neghiamo di esserlo), ma la considerazione più corretta è che il PCT che abbiamo è questo, e, sia che si voglia migliorarlo, sia che si voglia semplicemente sopravvivere come avvocati del nuovo millen-

nio, dobbiamo necessariamente, e prima ancora di giudicare, conoscerlo.

Non occorre né essere fini giuristi, né storici del diritto, per concludere che le attuali imperfezioni della normativa sul PCT derivano dal fatto che sia le istituzioni che l’avvocatura si sono sino ad ora relazionate con il fenomeno (la sempre maggiore diffusione e pervasività della tecnologia) con scetticismo e con un malcelato atteggiamento di superiorità, senza farsi parte attiva o, almeno, cosciente, del cambiamento.

Corollario di quanto precede è che il giurista e il politico si sono trovati ad affrontare nozioni (tecniche) a loro quasi ignote, per lo più a causa di enormi *gap* di carattere essenzialmente culturale. Non è un segreto che la preparazione della gran parte dei giuristi circa gli strumenti informatici sia pesantemente deficitaria: si tratta di un “mondo” estraneo al percorso formativo e alla stessa *forma mentis* tradizionali, il rapporto con il quale è dominato da repulsione mista a frustrazione, peraltro - diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare - in maniera anagraficamente verticale (quindi non solo presso i “meno giovani”).

Ecco allora che, dopo che il legislatore comunitario ha imposto al nostro paese di adottare strumenti tecnologici per ridurre l’arretrato del nostro sistema giudiziario (e il legislatore italiano, dopo anni, ha obbedito), la classe forense si è trovata per l’ennesima volta divisa, mentre le istituzioni forensi hanno a propria volta subito il cambiamento, alimentando la sensazione che al loro interno allignasse, riguardo all’innovazione, un sentimento ondivago, poco convinto.

Escludendo infatti le iniziative proattive per “fare rete” e l’impegno dei Colleghi della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF), pare infatti che la categoria possa essere con buona approssimazione divisa in due categorie: la porzione assai consistente di avvocati autodefinitisi “medio-bassi”, che insorge; l’avvocatura solo leggermente più “alta” che (talvolta pilatescamente) risolve la situazione delegando gli incumbenti telematici, ritenuti dequalificanti, a personale di segreteria, a volte assunto *ad hoc*, o ad altra “carne da cannone”.

Sulla scorta però delle ultime novità legislative, entrambi gli approcci sembrano inadeguati, impulsivi o comunque poco ponderati.

Su un piano pratico, il PCT pone questioni organizzative radicali che mai prima d’ora l’avvocato era stato costretto ad affrontare: l’applicazione della tecnologia ad una qualunque realtà produttiva impatta in maniera profonda sull’assetto e gli schemi che caratterizzano l’attività lavorativa quotidiana e, quando tale applicazione diventa in una certa misura obbligatoria, costringe a ripensare la professione secondo logiche diverse da quelle prettamente artigianali cui siamo stati abituati, fin dal nostro ingresso nella professione.

Può anche essere vero che dotarsi di una casella PEC, di un dispositivo di firma digitale, del *software* per la consultazione dei registri di cancelleria e per i depositi e di un elaboratore elettronico non antidiluviano possa rappresentare un costo (peraltro, a, ben guardare, di poche decine di euro nei primi tre casi, e di qualche centinaia, peraltro *una tantum*, nel secondo).

Tuttavia non è forse doveroso, per il professionista, dotarsi di

strumentazione e di presidi organizzativi adeguati al ruolo che ricopre? Non è forse quanto noi stessi pretendiamo da parte degli altri professionisti cui noi ci rivolgiamo (i medici, gli architetti, gli artigiani...)?

Potrà anche essere spiacevole approfondire aspetti *de minimis* inerenti le modalità e i formalismi dei depositi telematici (fastidio peraltro spesso condiviso dai magistrati e dai funzionari di cancelleria), ma conoscere tali aspetti, siano essi legati al processo, all'edilizia, o ai concorsi pubblici, o al processo amministrativo... non fa forse parte dell'attività propria dell'avvocato? Non si estrinseca forse anche in questo il nostro "dovere di competenza"?

Se questi sono gli aspetti tedianti, occorrerebbe in ogni caso domandarsi se gli stessi non siano compensati dalle opportunità presentate dalla progressiva modernizzazione degli aspetti materiali del processo.

L'informatica è infatti forse l'unica strada che permette all'avvocato di risparmiare denaro e soprattutto recuperare la risorsa più preziosa, e cioè il tempo: tempo che (al netto di un investimento iniziale) può essere reinvestito anche, ma non solo, per fare (davvero) gli avvocati, finalmente a scapito dell'attività procuratoria, che attraverso i nuovi strumenti può essere assai razionalizzata... per lavorare (magari non di meno ma) certamente meglio.

Il tempo, che quando viene calato nel contesto del mondo della giustizia diventa un fattore imprevedibile (qualcuno sa veramente prevedere la durata di un processo?), potrà così tornare ad essere un parametro almeno parzialmente governabile. Preso atto che, nella società moderna, le informazioni ormai transitano e le transazioni si perfezionano in tempo reale, dematerializzate (senza supporti fisici) e delocalizzate (la collocazione spaziale del soggetto ha sempre meno importanza), non si può seriamente pretendere che a tali meccaniche resti estranea solo e soltanto l'amministrazione della giustizia.

È un assurdo difficile da giustificare, prima di tutto con il Cliente, che ancora oggi la gran parte delle incombenze materiali del "sistema giustizia" vengano espletate, da chiunque (giovane e meno giovane), con l'utilizzo dei medesimi metodi e strumenti di sessant'anni fa.

Il fatto che qualcosa, negli ultimi anni, abbia iniziato a cambiare (e, riteniamo, non in peggio), non deve quindi essere guardato con diffidenza.

A titolo d'esempio, evitare innumerevoli accessi in cancelleria per verificare la concessione di un'ingiunzione o lo scioglimento di una riserva è stata una conquista epocale, che rende tollerabile qualsivoglia difficoltà legata al PCT.

D'altronde, la possibilità di ridurre gli accessi in cancelleria per incumbenti spesso relegati proprio ai soggetti "deboli" dello studio legale (dipendenti, praticanti o collaboratori di giovane acquisizione alla categoria forense) dovrebbe consentire proprio all'avvocato "medio-basso" di recuperare la distanza, in termini di competitività sul mercato, rispetto al collega più "fortunato" o strutturato.

Nella prospettiva dell'avvocato "affermando", per contro, la nuova prospettiva portata dal PCT permette il recupero di tempi per lo studio legale nel suo complesso, consentendo la riallocazione del personale a mansioni caratterizzate da maggior valore aggiunto.

Per l'avvocato "giovane", poi, il ricorso alla tecnologia è l'unica possibilità per rendere efficiente la propria attività con costi minori.

Essere competitivi, oggi, è anche un fatto tecnologico, e il professionista deve "tenere il passo" delle potenzialità

offerte dagli strumenti informatici e telematici.

Lo scenario attuale delle interazioni telematiche tra amministrazione giudiziaria da un lato, e professionisti e privati dall'altro, prevede che questi ultimi, dotati di propria firma digitale, possano accedere direttamente ai registri di cancelleria nei procedimenti in cui sono costituiti a mezzo di difensore attraverso il c.d. "Portale dei Servizi Telematici", *bypassando* il difensore stesso: lo Stato e la società ci chiedono di essere pronti a questo... lo siamo davvero?

Il deposito degli atti in via telematica, nonché l'ormai consolidato concetto di "domiciliazione digitale" rappresentato dalla PEC, fanno venire meno (salvo che per casi limite) la necessità di domiciliarsi presso altri Colleghi per le cause fuori circoscrizione o distretto, con indubbio vantaggio per il proprio assistito (anche se forse, egoisticamente, con un po' di dispiacere per una "fetta" di lavoro che se ne va e di nostalgia per il domiciliatario tanto "caro"... aggettivo volutamente duplice).

La progressiva informatizzazione della Giustizia rende insomma necessariamente più trasparente la stessa attività dell'avvocato, inducendo professionista e assistito a recuperare (quasi *oborto collo*) l'aspetto fiduciario del loro rapporto. E ciò perché l'avvocato, in fondo, non è più il solo e unico depositario dell'informazione sui procedimenti giudiziari.

Il potere di attestare la conformità degli atti ai relativi originali, da pochissimo tempo attribuito al difensore (art. 16-*decies* D.L. 179/2012), pare un'importante inversione di rotta rispetto all'erosione della fiducia sociale nell'avvocato, così come della rilevanza della sua funzione anche in termini pubblicistici, che è stata palpabile negli ultimi decenni.

Da ultimo, la facoltà di notificare gli atti giudiziari a mezzo PEC non può che essere vista come un'opportunità, e per una volta non un obbligo, per il professionista.

Coglie forse nel segno, peraltro, la critica di chi afferma che le modalità con le quali è stato realizzato il processo telematico sono in gran parte discutibili, e che lo strumento è tuttora assai perfettibile.

Tuttavia, condividere serenamente esperienze e soluzioni è di primaria importanza per traghettare la nostra professione verso un futuro realmente credibile, per noi stessi e per la collettività.

Apprendo l'angolo visuale, e pur nella consapevolezza che qualsiasi novità non sarà mai la panacea dei mali della Giustizia, l'applicazione degli strumenti informatici e telematici all'attività giudiziaria, attraverso l'impegno, lo spirito di servizio e la cooperazione di tutti gli "attori" del processo (avvocati, magistrati, personale di cancelleria), è il compimento un deciso passo verso un suo riavvicinamento alle dinamiche socio-economiche del Paese ed in ultima analisi al cittadino, gli interessi del quale devono costituire, oggi più che mai, riferimento primario e indefettibile del lavoro di tutti gli operatori giudiziari.

Rilasciato con licenza Creative Commons
(www.creativecommons.org)

Attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia - CC BY-SA 3.0
IT (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>)